

## Relazione illustrativa

Il presente decreto recepisce la direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016 (c.d. DAC 5), recante “Modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (c.d. DAC 1) per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio”.

L’articolo 1 della Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, prevede che all’articolo 22 della direttiva 2011/16/UE sia inserito il paragrafo 1-bis, ai sensi del quale “*Ai fini dell’attuazione e dell’applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l’accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio*”. Detta direttiva, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Nello specifico, la Direttiva 2016/2258/UE prevede che gli Stati membri dispongano per legge l’accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13 (in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati), 30 (in materia di informazioni sulla titolarità effettiva di società e altre entità giuridiche e istituzione di un registro centrale), 31 (in materia di informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e istituzione di un registro centrale) e 40 (in materia di obblighi di conservazione dei documenti e delle informazioni) della direttiva (UE) 2015/849.

Recentemente, il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha attuato la Direttiva (UE) 2015/849 (la quarta del settore AML) introducendo significative modifiche alla vigente disciplina nazionale in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; in particolare, con riferimento al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, al d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, al d.lgs 19 novembre 2008, n.195 e ad ulteriori disposizioni concernenti la materia.

Il presente decreto interviene sulla normativa nazionale, modificando il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 29 (“Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE”) che ha recepito la direttiva 2011/16/UE e che rappresenta la principale fonte normativa di riferimento, integrata ed ampliata a seguito delle modifiche introdotte dalle direttive che si sono succedute in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

**In particolare, l’art. 1, comma 1, del decreto**, dispone una modifica all’articolo 3, comma 3, del citato d.lgs. n. 29/2014 con la sostituzione del secondo periodo e la previsione espressa per cui i servizi di collegamento - designati a fornire all’autorità richiedente dell’altro Stato membro gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa - oltre ad utilizzare i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust* contenuti in apposita sezione del registro delle imprese, di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 231/1997 e successive modificazioni. Gli uffici si avvalgono - ai fini dell’espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli - dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

**L'art. 1, comma 2, del decreto**, dispone che nel predetto articolo 3 del d.lgs. n. 29/2014 siano inseriti, dopo il comma 3, i commi *3-bis e 3-ter* .

Il comma *3-bis* prevede che, per l'espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, è consentito all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza - con l'esercizio dei poteri di cui al Titolo IV del D.P.R. n. 600/73 - l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo ai sensi dell'articolo 31, e secondo le modalità di cui all'articolo 32, dello stesso decreto.

È previsto, inoltre, che l'Agenzia delle entrate si avvalga della Guardia di finanza nelle ipotesi in cui debba accedere a documenti, dati e informazioni nella disponibilità di uno dei soggetti obbligati ad effettuare l'adeguata verifica della clientela (*due diligence*) ex articolo 3 del decreto legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni, se diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n.95. A tale scopo, è prevista la stipula di un'apposita convenzione che regoli i rapporti tra le due autorità fiscali.

Il comma *3-ter* consente, infine, l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui sopra anche per lo svolgimento dei controlli sul corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica della clientela a fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n.95.

**L'articolo 2 del decreto** dispone che dall'attuazione dello stesso non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 3**, infine, dispone che le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2018.